**Cass. Pen., III, n. 5033 del 09/02/2012 – Pres. Teresi – Rel. Ramacci – Ric. R.C. N.**

**Rifiuti** – Gestione non autorizzata di rifiuti - Consapevolezza e volontarietà della condotta – Necessità – Esclusione

*Le responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi; in particolare, la responsabilità per l’attività di gestione non autorizzata, non avendo necessariamente attinenza al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta e potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che, legittimamente, si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda, ben può ascriversi ai suddetti soggetti anche in ragione di un atteggiamento semplicemente negligente.*

Svolgimento del processo

Il G.U.P. del Tribunale di Bergamo, con sentenza emessa il 15 marzo 2011, a seguito di giudizio abbreviato, affermava la penale responsabilità di R.C., opponente a decreto penale emesso nei suoi confronti per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) per avere, in concorso con il fratello R.F. e quali legali rappresentanti della EDIL SCAVIL s.r.l., effettuato attività di stoccaggio e successiva lavorazione di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da materiali di risulta di attività edilizia di demolizione e costruzione, in assenza della prescritta autorizzazione o comunicazione di cui al cit. D.Lgs., art. 208 e lo condannava alla pena dell'ammenda.

Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione. Con un unico motivo di ricorso deduceva il vizio di motivazione, rilevando che, in sede di riesame, si era dichiarato estraneo alla gestione dei rifiuti provenienti da altri cantieri dei quali si occupava, invece, il fratello.

Aggiungeva di aver richiamato il contenuto di dette dichiarazioni, le risultanze del certificato penale e l'autorizzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 208, senza che il giudice si pronunciasse sulla rilevanza di detti elementi fattuali, limitandosi a rilevare la posizione paritaria da lui rivestita nella società, rispetto al fratello risultante da una visura camerale non avente valore di certificazione.

Rilevava, inoltre, che ulteriori elementi atti a ritenere il fratello quale esclusivo responsabile della gestione dei rifiuti ed ignorati dal giudice erano rinvenibili nella comunicazione della notizia di reato, ove si attestava che tutti gli accertamenti erano avvenuti alla sola presenza di quest'ultimo, dalla assenza nel suo certificato penale di pregiudizi in materia di rifiuti, presenti invece in quello del fratello e nella notifica dell'autorizzazione rilasciata al solo R.F..

Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre preliminarmente osservare che la ricostruzione della vicenda e la sua qualificazione giuridica non sono oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il quale si limita a rivendicare la propria estraneità per essere il reato ipotizzato addebitabile esclusivamente alla persona del fratello coimputato, R. F., il quale non ha proposto opposizione al decreto di condanna emesso nei suoi confronti per la illecita gestione di rifiuti da parte della società della quale sono entrambi legali rappresentanti.

Da quanto evidenziato nella sentenza impugnata emerge che l'attività di illecita gestione era effettuata presso la sede della società, ove erano presenti due cumuli di rifiuti, uno di inerti frantumati e l'altro di asfalto frantumato provenienti da attività di demolizione di preesistenti capannoni e di rifacimento della pavimentazione del piazzale aziendale.

La polizia giudiziaria, in occasione di attività di controllo, rilevava però che, nonostante i suddetti lavori fossero terminati, i cumuli di rifiuti variavano di dimensione e composizione e, pertanto, effettuati periodici accertamenti, accertava l'accesso di alcuni autocarri presso la sede aziendale e lo scarico di rifiuti da demolizione ed asfalto.

Il personale operante accertava quindi che l'attività svolta non rientrava tra quella per la quale la società era autorizzata.

A fronte della dichiarazione di estraneità alla vicenda da parte del ricorrente in sede di esame, il giudice osservava che non era stato fornito nessun elemento comprovante un diverso assetto delle funzioni sociali e che i due fratelli risultavano entrambi amministratori della società in posizione perfettamente paritaria, in quanto dotati entrambi, disgiuntamente, dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne che per alcuni atti dispositivi di maggior rilievo, da porre in essere congiuntamente.

Il ricorrente contesta tuttavia la sufficienza e validità di tale motivazione con le argomentazioni dianzi esposte.

L'assunto si palesa, però, del tutto infondato, avendo il giudice adeguatamente assolto all'onere motivazionale a fronte di mere affermazioni.

Non viene infatti contestato l'assetto societario e la ripartizione dei poteri rappresentativi, limitandosi a sostenere che, nella realtà, si era proceduto ad una ripartizione di fatto delle attribuzioni dei singoli amministratori ed a contestare il valore di certificazione della visura catastale, senza tuttavia fornire alcun ulteriore elemento significativo, non potendo ritenersi come tale l'assenza di precedenti specifici sul certificato penale e la notifica dell'autorizzazione ad uno solo degli amministratori.

Non si tratta, come sostenuto in ricorso, di dati probatori certi, bensì di mere asserzioni che non consentono superare il dato significativo della posizione di assoluta parità dei due amministratori e l'assenza di qualsivoglia documentata ripartizione interna delle competenze o delega di funzioni a terzi.

La coerenza e logicità della decisione impugnata trova ulteriore conferma nel dato fattuale, evidenziato del giudice, dello svolgimento dell'attività di gestione illecita nella sede della società, cui conseguiva la possibilità, per il ricorrente, di prendere cognizione della violazione di specifici obblighi di legge e di quelli imposti dall'autorizzazione della quale anch'egli, quale legale rappresentante della società unitamente al fratello, era destinatario, beneficiando, peraltro, dei vantaggi conseguiti dalla società medesima dall'inosservanza delle specifiche disposizioni in materia di rifiuti.

Va d'altro canto rilevato che il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame espressamente ed analiticamente tutte le circostanze e le argomentazioni dedotte dall'imputato e dal suo difensore, essendo invece sufficiente e necessario che egli enunci, con adeguatezza e logicità, quali circostanze ed emergenze processuali si siano rese determinanti per la formazione del suo convincimento, in modo tale che sia possibile ripercorrere l'iter logico seguito per addivenire alla decisione adottata, che non deve lasciare spazio per una valida alternativa a quelle deduzioni difensive le quali, pur non essendo state espressamente valutate, siano con esse incompatibili e devono, pertanto, ritenersi implicitamente disattese (Sez. 2, n.7853, 8 luglio 1992).

Del resto, la decisione appare conforme anche ai principi generali fissati in tema di rifiuti.

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 178 richiama, infatti, la responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti ed il rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario e la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di evidenziare che, in tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi (Sez. 3, n. 7746, 24 febbraio 2004).

La responsabilità per la attività di gestione non autorizzata, non avendo necessariamente attinenza al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta e potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza, per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che, legittimamente, si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda, ben poteva ascriversi al ricorrente anche in ragione di un atteggiamento semplicemente negligente (v. Sez. 3, n. 47432, 11 dicembre 2003).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.